

LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 4 MAGGIO 2016, N. 8911 SI PRONUNCIA SULLA SORTE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO NELL'IPOTESI DI CESSIONE PRO QUOTA DEL DIRITTO DI USUFRUTTO VITALIZIO E PREMORIENZA DEL CESSIONARIO AL PRIMO USUFRUTTUARIO

Introduzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 maggio 2016, n. 8911 si è pronunciata in tema di cessione *pro quota* del diritto di usufrutto vitalizio, e di sopravvivenza del medesimo diritto in caso di premorienza del cessionario rispetto al primo usufruttuario.

Il nodo da sciogliere è, quindi, il seguente: se alla morte del cessionario il diritto di usufrutto *pro quota* si trasmette agli eredi di quest'ultimo (e, quindi, si considera suscettibile di successive trasmissioni a causa di morte) oppure esso si consolida in capo ai nudi proprietari ⁽¹⁾.

Si tratta di una questione giuridicamente rilevante, oltre che sul piano speculativo astratto, anche per le sue ricadute concrete ed applicative. Ed è proprio questa ragione che la sopra menzionata sentenza merita di essere qui di seguito segnalata in quanto in essa la Cassazione statuisce che la temporaneità del diritto di usufrutto, se di certo esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione *mortis causa*, tuttavia, non preclude che lo stesso possa essere ceduto (anche *pro quota*) per atto *inter vivos*. Quando questo accade - prosegue la Corte - il diritto di usufrutto, fino alla morte dell'originario e primo usufruttuario, si rende suscettibile di successione a causa di morte, laddove l'originario cessionario muoia prima del cedente, e sempre che il cessionario in questione non ne abbia disposto per atto di ultima volontà.

Più precisamente la Suprema Corte ha sul punto statuisce che: «A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso "pro quota" ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto "inter vivos", può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione "mortis causa" ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo» ⁽²⁾.

I fatti di causa

L'intera vicenda prende le mosse dal ricorso depositato da Tizio, Caio e Sempronio, che agiscono nei confronti di Mevia, deducendo di avere nell'agosto del 1999 acquistato dalla resistente Mevia e da Mevio la nuda proprietà di un immobile, sul quale questi ultimi si erano riservati l'usufrutto del cespite. I medesimi ricorrenti rilevano altresì che nel dicembre 1999 la convenuta aveva donato il 50% dell'usufrutto vitalizio del bene al marito, il quale poi decedeva.

A seguito di tale accadimento, Tizio, Caio e Sempronio, ritenendo estinto l'usufrutto e consolidato il diritto di proprietà a proprio favore, chiedono a Mevia il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione dell'immobile.

Quest'ultima, costituitasi in giudizio propone domanda riconvenzionale per vedere riconosciuti i suoi diritti successori sull'usufrutto del marito, e per far valere la simulazione della compravendita del 1999.

Le decisioni delle Corti di merito

In primo grado, il Tribunale accoglie le domande della parte attrici di rilascio e di risarcimento del danno.

Tale pronuncia viene poi confermata dalla Corte di Appello, la quale rileva, tra l'altro, che: «con la morte dell'usufruttuario si era consolidato il diritto di proprietà in capo ai nudi proprietari, onde, con riferimento al bene, non sopravviveva alcun diritto trasmissibile».

La causa giunge così davanti alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione, 4 maggio 2016, n. 8911

Il ricorso in Cassazione è fondato su quattro motivi di gravame.

Fra questi - prescindendo dai primi due che vengono disattesi dalla Corte, in quanto non colgono la *ratio decidendi* della resa pronuncia - quelli che maggiormente rilevano, ai nostri fini, sono il terzo ed il quarto, nei quali la parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 978, 979 e 980 c.c.

Più precisamente, con il terzo motivo la parte ricorrente, che aveva donato la quota del cinquanta per cento del diritto di usufrutto sull'immobile al marito, deduce «che ella, quale originaria usufruttuaria, titolare del diritto vita naturale durante, sarebbe ritornata nella titolarità di quella situazione giuridica una volta che il cessionario era deceduto».

Nel quarto motivo, poi, la medesima parte deduce che «l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto che, essendo la durata dell'usufrutto ancorata alla vita dell'originario usufruttuario anche nel caso in cui il diritto sia da quest'ultimo ceduto a terzi, tale diritto, nel caso di premorienza del cessionario, viene a trasmettersi agli eredi legittimi del medesimo».

Nel pronunciarsi su entrambi i motivi, la Corte giudica infondato il terzo, mentre considera meritevole di accoglimento il quarto.

Secondo la Corte «A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, il quale, peraltro, può cedere il suo diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata. La temporaneità del diritto certo esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione *mortis causa*; tuttavia, una volta che l'usufrutto sia stato ceduto per atto *inter vivos*, esso, fino alla morte dell'originario e primo usufruttuario, diviene suscettibile di successione *mortis causa* ove l'originario cessionario deceda prima del cedente, e, se il cessionario in questione non ne abbia disposto per atto di ultima volontà, esso si trasmette per legge agli eredi dello stesso (essendo suscettibile di successive trasmissioni *mortis causa*), non venendo ad estinguersi e continuando a far parte del patrimonio relitto fino alla sua cessione per morte del primo usufruttuario (Cass. 27 marzo 2002, n. 4376 ⁽³⁾). La regola trova applicazione anche nell'ipotesi di cessione *pro quota* del diritto di usufrutto

vitalizio, sicché una tale vicenda traslativa non rende inoperante il termine finale di durata che, con riferimento a ciascuna quota, coincide con il giorno della morte di ognuno degli iniziali usufruttuari. In assenza di usufrutto congiuntivo (il quale opera nel senso del reciproco diritto di accrescimento in favore dell'uno degli usufruttuari alla morte dell'altro), il diritto di usufrutto concesso a più soggetti si estingue, per ciascuna quota, alla morte del titolare di questa (arg. ex art. 678 c.c., comma 2). In presenza di una cessione di quota dell'usufrutto, dunque, il diritto limitato di godimento sulla quota del cessionario, o dei suoi eredi, perduta fino a quando rimanga in vita l'usufruttuario cedente».

A tale principio di diritto - secondo la Corte di Cassazione - «non risulta essersi conformata la sentenza impugnata, la quale ha invece affermato che con la morte dell'usufruttuario cessionario della quota si era consolidato il diritto di proprietà in capo ai nudi proprietari».

Per tale ragione, la medesima Corte rigetta i primi tre motivi di ricorsi, ma accoglie il quarto, rinviando sul punto la causa ad altra sezione della Corte di Appello per la decisione.

Cristina Lomonaco e Antonio Musto

-
- 1) In dottrina, per riferimenti sul tema, G. MUSOLINO, *Usufrutto*, in *Trattato diritto immobiliare*, G. VISENTINI (diretto da), vol. II, Padova, 2013, 176 s.; T. CAMPANILE, F. CRIVELLARI e L. GENGHINI, *I diritti reali*, Padova, 2011, 433; R. MAZZON, *L'usufrutto*, in *Diritto privato nella giurisprudenza*, P. CENDON (a cura di), Torino, 2011, 29; S. CERVELLI, *I diritti reali*, Milano, 2007, 185.
 - 2) Cass., 4 maggio 2016, n. 8911, in *www.dejure* (testo integrale e massima); in *Giust. civ. Mass.*, 2016: «A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso “pro quota” ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto “inter vivos”, può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione “mortis causa” ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.».
 - 3) Cass., 27 marzo 2002, n. 4376, in *Giust. civ.*, 2002, I, 2781.